



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Presidente

Andrea Zuliani

Consigliere

Paola Vella

Consigliera Rel.

Cosmo Crolla

Consigliere

Filippo d'Aquino

Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO -
ACCERTAMENTO
DEL PASSIVO -
CREDITI
DERIVANTI DA
ACCORDO EX ART.
67 C.3 LETT.D)
L.F. CONCLUSO
CON I CREDITORI
NELLA FASE DI
ESECUZIONE DEL
CP DICHIARATO
CHIUSO ED
ESEGUITO
Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23756/2022 R.G. proposto da:

██████████ S.r.l. società unipersonale, e per essa, quale mandataria,
██████████ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Teodoro Carsillo, pec:
teodorocarsillo@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente-

contro

Fallimento ██████████ - S.p.a. (██████████), in
persona dei curatori fallimentari avv. Salvatore Sanzo e dott. Ignazio
Arcuri, rappresentato e difeso dall'avvocato Lamberto Lambertini, pec:
lamberto.lambertini@pec.sicon.it

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 3820/2022 depositato il
22/08/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalla
Consigliera Paola Vella.



FATTI DI CAUSA

1. — In data 15.2.2013 [REDACTED] S.p.a. (di seguito [REDACTED]), presentò domanda di concordato preventivo con riserva in continuità aziendale, caratterizzato anche da finanziamenti di [REDACTED] s.p.a. autorizzati ex art. 182-quinquies l.fall., che in data 20.2.2014 venne omologato dal Tribunale di Casale Monferrato.

1.1. — In data 27.3.2017, durante la fase di esecuzione del concordato, venne concluso con le banche strategiche, tra le quali [REDACTED], un accordo di rinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata, sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

1.2. — Con decreto ex art. 136 l. fall. del 9.5.2018 il Tribunale di Vercelli dichiarò "eseguita e chiusa" la procedura di concordato. Successivamente lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibile una nuova domanda di concordato preventivo presentata da [REDACTED], ne dichiarò il fallimento su sua stessa istanza, con sentenza del 1.10.2020.

1.3. — [REDACTED], quale cessionaria di [REDACTED], si insinuò al passivo fallimentare per i seguenti crediti: A) € 838.308,08 oltre interessi al tasso legale dal 21.1.2020 in prededuzione in forza del Contratto Finanza Interinale stipulato in esecuzione del piano concordatario in data 15.2.2013 e su autorizzazione del Tribunale di Vercelli ex art. 182 quinquies L.F., garantito da ipoteca volontaria di primo pari grado e garanzia pignoratizia su azioni; B) € 1.670.564,83 oltre interessi al tasso legale dal 21.1.2020 in prededuzione in forza di n. 5 finanziamenti esteri a valere su affidamenti (Linee di credito a breve termine, dette anche "Linee Commerciali"), concessi in esecuzione del concordato, garantito da ipoteca volontaria di secondo grado; C) € 6.561.261,81 in prededuzione, quale sommatoria dei saldi debitori dei due conti tecnici aperti dalla fallita successivamente all'omologazione del concordato, con garanzia pignoratizia su azioni; D) € 9.893.203,42 in chirografo, quale credito derivante dalla garanzia prestata dalla fallita, con lettera di *patronage* del



7.2.2012, in favore della partecipata [REDACTED] s.p.a. relativamente alla linea di credito di complessivi € 5.000.000,00.

1.4. — Il G.D. respinse la domanda osservando, tra l'altro, che i crediti da finanziamenti erano oggetto di esdebitazione in conseguenza della chiusura del concordato, che non era stata prodotta documentazione idonea a verificare i saldi negativi di c/c e che la lettera di *patronage* era inopponibile alla procedura in quanto munita di data illeggibile.

1.5 — [REDACTED] ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. deducendo, tra l'altro, l'irrelevanza giuridica del provvedimento di chiusura del concordato, la mancanza di effetti esdebitatori in relazione ai crediti oggetto di rinegoziazione e la presenza di data certa della lettera di *patronage* risultante da timbro postale.

1.6. — Il Tribunale di Vercelli, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione, affermando, tra l'altro, che il creditore aveva fatto acquiescenza al decreto di chiusura del concordato, che doveva ritenersi inammissibile la rinegoziazione dei crediti oggetto del piano concordatario mediante accordi ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. stipulati dopo l'omologazione del concordato, che la rinegoziazione non era stata autorizzata ed era inopponibile alla procedura, che la lettera di *patronage*, da riqualificare come fideiussione, era inefficace per la decadenza semestrale ex art. 1957, comma 1, c.c.

2. — [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione in undici motivi, cui il Fallimento [REDACTED] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, richiamando, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, le eccezioni non esaminate perché rimaste assorbite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo di deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 111 c.p.c. nonché degli artt. 98-99 l.fall. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.) per violazione del preteso litisconsorzio necessario nei confronti della banca cedente, dante causa di [REDACTED], cessionaria dei relativi crediti.



2.2. — Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.) per la lacunosità e contraddittorietà della motivazione sulla corretta esecuzione del concordato.

2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2721, 2727 e 2729 c.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.) per violazione delle regole sull'onere della prova in tema di pagamento dei crediti, spettando asseritamente alla curatela fallimentare dimostrarne l'avvenuta estinzione, nonché l'omesso esame del documento da cui risulterebbe la ricognizione del debito effettuata dal debitore ex 1988 c.c., in uno alla dedotta illegittimità del ragionamento presuntivo che desumerebbe la corretta esecuzione del concordato dalla acquiescenza della banca rispetto al decreto di chiusura, trattandosi di una presunzione fondata su fatti privi di gravità, precisione e concordanza.

2.4. — Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (ex art. 360, n.4 c.p.c.) laddove il tribunale ha ritenuto che l'affermazione dei curatori che "il concordato non era compressivamente stato eseguito" *«non intacca le valutazioni illustrate nell'esame del primo motivo, che attengono a piani diversi dalla contestata ricorrenza dei presupposti, ora non più censurabile specie in questa sede, dell'emissione del provvedimento di chiusura del concordato»*.

2.5. — Il quinto motivo lamenta l'omesso esame di fatto decisivo (ex art. 360 n.5 c.p.c.).

2.6. — Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (ex art. 360, n.3 c.p.c.).

Entrambi i motivi aggrediscono, definendola errata, l'interpretazione del decreto di chiusura del concordato, per difetto di analisi del contesto emergente dalla relazione dei commissari giudiziali (relazione CCGG), ove sostanzialmente l'esecuzione del concordato veniva ricondotta alla stipula di nuovi accordi di riscadenzamento con vari creditori.

2.7. — Il settimo mezzo deduce la violazione dell'art. 132, n.4 c.p.c. (ex art. 360, n.4 c.p.c.) circa l'affermazione che il piano di risanamento ex



art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. avrebbe costituito lo strumento per conseguire una modifica non consentita del piano concordatario.

2.8. — L'ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 3, lett. d), 173, 181 e 185 l. fall. (ex art. 360, n.3 c.p.c.) sulla confusione fatta dal tribunale tra la chiusura del concordato preventivo ex art. 181 l.fall. e le vicende della fase esecutiva ex art. 185 l.fall., con conseguente erroneità dell'affermazione, censurata anche col motivo precedente, che il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. sarebbe inopponibile e inefficace perché utilizzato per conseguire una modifica - non consentita - del piano concordatario.

2.9. — Il nono mezzo lamenta ancora una volta violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.) con riguardo all'affermazione per cui *«il fatto che sia stato illegittimamente modificato il piano di concordato con l'accordo ex art. 673 lett. d) LF, da un lato costituendo nuove obbligazioni finanziarie non previste nel piano di concordato, dall'altro modificando quelle preesistenti in vista dell'assunzione di nuove obbligazioni, comporta la perdita di prededucibilità originariamente prevista e l'inefficacia verso il Fallimento degli accordi e delle obbligazioni derivanti dall'accordo ex art. 673 lett. d) LF»*.

2.10. — Il decimo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e ss., 1230 e ss. c.c. nonché 111 bis e 186 quinquies l. fall. (ex art. 360, n.3 c.p.c.), con riguardo alla medesima motivazione censurata nel motivo precedente, avuto riguardo alla conclusione che *«Se originariamente quei crediti erano cristallizzati in un piano concordatario formato, approvato e omologato secondo le regole che la legge prevede e godevano della prededucibilità, la conclusione di un accordo come quello del 27.3.2017, mai sottoposto al vaglio e all'autorizzazione del Tribunale, quindi ora inefficace, ha portato quei crediti al di fuori dell'orbita della procedura concordataria»*. Il ricorrente, premesso che l'integrale rigetto della domanda di ammissione al passivo potrebbe rendere irrilevante la disquisizione sulla prededucibilità dei crediti insinuati, si chiede se quell'affermazione del tribunale esprima una sanzione di invalidità



dell'accordo esecutivo del piano di risanamento, con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte, ovvero rappresenti solo un *quid pluris*, volto semplicemente a disconoscere, per completezza, anche l'astratta prededucibilità dei crediti non ammessi; letture ritenute, comunque, entrambe erranee.

2.11. — L'undicesimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. nonché dell'art. 1957 c.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.) per l'errata qualificazione della lettera di *patronage* quale fideiussione, in quanto la preponderanza dell'impegno a mantenere l'integrale controllo della patrocinata era evidente, atteso che la violazione dello stesso avrebbe determinato il pagamento da parte di [REDACTED] di quanto dovuto (anche se non vi fosse stato alcun inadempimento della patrocinata [REDACTED]); pertanto, oltre al dato letterale, anche la funzione dell'impegno sarebbe stata estranea al perimetro fideiussorio.

3. — Solo l'ottavo motivo del ricorso merita accoglimento.

4. — Va subito sgombrato il campo dai motivi secondo, quarto, settimo e nono, che denunciano tutti la nullità della motivazione del decreto impugnato, in quanto la stessa lettura del provvedimento rende palese che la relativa motivazione non è inficiata dai gravi vizi individuati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014), come indirettamente dimostrano i restanti motivi, che l'hanno potuta censurare sia per *errores in iudicando*, sia per omesso esame di fatti decisivi.

5. — Manifestamente infondato è anche il primo motivo, poiché l'art. 98 l. fall. legittima all'opposizione solo il creditore interessato, quale non è più il cedente, e l'art. 99 l. fall. prevede solo la possibilità di un tempestivo intervento di qualunque interessato (che nella specie non vi è stato), non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario del cedente nei confronti del cessionario del credito che si sia insinuato al passivo.

6. — Il terzo motivo, sulla rilevanza del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. contenuto nell'accordo del 27.3.2017 concluso durante la



fase di esecuzione del concordato, è inammissibile perché non si confronta con l'effettiva *ratio decidendi* adottata sul punto dal tribunale.

E' vero che questa Corte ha riconosciuto l'opponibilità alla massa dei creditori della ricognizione di debito (che fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova della sua inesistenza o invalidità a carico del curatore fallimentare), purché la stessa abbia data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (da ultimo, Cass. n. 6065 del 2025); tuttavia, nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto, a monte, che l'accordo contenente quel riconoscimento era consistito in una rinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata - sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - che non era stata autorizzata e non era opponibile alla massa fallimentare (a differenza di quanto accaduto in fattispecie analoghe nella stessa procedura: v. Cass. n. 14537 del 2026).

Pertanto, la questione si riflette e va risolta nell'ambito dell'ottavo motivo.

7. — Come anticipato, l'ottavo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle questioni correlate poste dal quinto e dal sesto.

Risulta dagli atti che il concordato preventivo di ████████ è stato omologato nel 2014; poi, con decreto ex art. 136 l. fall. del 18.5.2018, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato «eseguita e chiusa la procedura di concordato preventivo», dando atto che «devono ritenersi pagati nella misura di cui al piano concordatario omologato i creditori in esso individuati», pur avendo i Commissari giudiziali rappresentato che «una parte dei creditori hanno sottoscritto con la debitrice degli accordi di riscadenziamenti del pagamento delle somme, per complessivi € 18.465.232,14».

In sostanza, si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporre domanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quelli rimasti insoddisfatti ("banche strategiche") tutelato i propri diritti attraverso la sottoscrizione dell'accordo ex art. 67, comma 3, lett. d,) l. fall. del 27.3.2017, basato su un nuovo piano di risanamento (con riscadenzamento del rimborso del residuo debito in linea capitale



derivante dalla “nuova finanza ponte” autorizzata dal Tribunale di Casale Monferrato ex art. 182-quinquies l. fall.), che ha dato origine ad un nuovo credito, garantito da nuove ipoteche.

Per le stesse ragioni quei creditori non hanno avuto interesse ad opporsi al decreto di “chiusura” – tanto più che con esso non risulta essere stata ordinata la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia – potendo, semmai, agire per la dichiarazione di fallimento in caso di inadempimento della nuova obbligazione assunta dalla debitrice, ovvero insinuarsi al passivo una volta che il fallimento fosse stato aperto, come poi avvenuto.

Il Tribunale, pur dando atto che l’accordo del 27.3.2017 conteneva un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., ha ritenuto (errando) che quell’accordo fosse ex se inopponibile alla massa, in quanto integrante una inammissibile modifica postuma del piano concordatario, priva dell’autorizzazione degli organi della procedura ex art. 182-quinquies l.fall.

In realtà, non si è trattato (né poteva trattarsi) di una “modifica” della proposta e del piano di concordato, né di un “patto paraconcordatario” – perché la procedura di concordato si era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l. fall. – bensì di un accordo concluso dalla debitrice, che, essendo già con l’omologa tornata “in bonis”, poteva compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione – ovviamente assumendosene la responsabilità – così come la controparte si è assunta il rischio di eventuali iniziative revocatorie, recuperatorie o risarcitorie della curatela fallimentare.

8. — Il decimo motivo è inammissibile perché formulato in modo generico e ipotetico, fermo restando, sul punto, che, trattandosi, come visto, di crediti nuovi, sorti durante la fase di esecuzione del concordato, non spetta il beneficio della prededuzione (Cass. n. 10307 del 2025).

9. — L’undicesimo motivo è inammissibile per la sua natura prettamente meritale, presupponendo un nuovo esame della lettera di *patronage* da parte del giudice di legittimità, solo per verificare che



l'interpretazione data dal ricorrente dovrebbe essere preferita a quella motivatamente esplicitata dai giudici di merito.

10. — Segue l'accoglimento del ricorso limitatamente all'ottavo motivo, con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo, il quarto, il settimo, il nono e il decimo; dichiara inammissibili il terzo e l'undicesimo; dichiara assorbiti il quinto e il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

